Firmato Da: CRUCIAT MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 445613d724b179fb

TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER LEGGE N. 3/2012

Il signor **Luciano Brandoni**, nato a Recanati (MC) il 17/09/55 e residente in Castelfidardo (AN), via Torres, n. 1, C.F. BRNLCN55P17H211O, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto (**doc. 1**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin n. 23. dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it:


premesso che

- 1) con istanza del 27/06/18 il signor Brandoni chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Ancona la nomina di un Gestore ai fini della attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. 1. 3/2012 (doc. 2);
- 2) con provvedimento del 2/07/18 n. 2018/18 del Registro degli Affari, l'Organismo nominava Gestore il dott. Danilo Fongoni, che in pari data accettava l'incarico (doc. 3);
- 3) a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista incaricato provvedeva a consegnare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter. c. 3, l. 3/2012 (doc. 4);

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di liquidazione prevista dalla legge 3/2012.

A) SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA







Tutto ciò premesso il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

- all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:
- -dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- -nominare un liquidatore;
- -disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- -con specifico riferimento agli immobili oggetto di esecuzione imm. n. 209/2016 R.G., riunita alla n. 422/2016 R.G., pendente avanti a Codesto Tribunale, adibiti ad abitazione del ricorrente e della figlia, autorizzare i medesimi ad utilizzare detti immobili quali abitazioni fino alla loro vendita da parte del liquidatore:
- -dichiarare l'inefficacia / inopponibilità della cessione di credito 1/03/18 in favore della Banca Popolare di Spoleto;
- -indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente:
- -stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- -ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- -impartire ogni altra disposizione necessaria o opportuna.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice, si allega:

- 1) procura:
- 2) istanza nomina OCC:
- 3) provvedimento di nomina OCC:
- 4) relazione particolareggiata OCC;
- 5) visura camerale impresa agricola Brandoni Luciano:
- 6) avviso asta 30/01/19:
- 7) elenco beni del debitore, con indicazione del possesso;
- 8) visura catastale;



- 9) visura ipotecaria;
- 10) visura PRA;
- 11) dichiarazione del debitore di assenza atti dispositivi;
- 12) cessione credito GSE;
- 13) dichiarazione redditi 2016;
- 14) dichiarazione redditi 2017;
- 15) dichiarazione redditi 2018;
- 16) impegno collaborazione Green Style;
- 17) elenco spese;
- 18) autocertificazione stato di famiglia;
- 19) elenco creditori;
- 20) Centrale Rischi Banca Italia;
- 21) Crif;
- 22) avvisi di accertamento;
- 23) manifestazione di disponibilità del dott. Fongoni;
- 24) istanza di sospensione;
- 25) piano di riparto.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del Contributo Unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.

Conegliano, 25/01/19

Avv. Massimo Cruciat





IL TRIBUNALE DI ANCONA

2[^] SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 1/2019

vista la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012, depositata in data 25.01.2019 da Luciano Brandoni (con l'assistenza dell'avvocato Massimo Cruciat) corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), dr. Danilo Fongoni.

Vista la documentazione allegata e l'integrazione depositata;

rilevata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione posto che:

Okrizarz

NOMINA

quale liquidatore dei beni la Dr.ssa Chiara Alessandrini con studio ad Ancona;

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA

la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Ancona, lì 19 febbraio 2019

II G.D.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

